

Nota circolare n. 2/2018  
Prot. 5274 del 20/02/2018

**Ai Direttori dei Centri**

**Ai Dirigenti dell'Amministrazione centrale**

**e, p.c.**

**Al Presidente del CREA**

**Al Consiglio di Amministrazione del CREA**

**Al Direttore Generale f.f.**

**Ai Responsabili amministrativi dei Centri**

**A tutti i dipendenti del CREA**

**Oggetto: art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 - svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) – ulteriori indicazioni operative.**

E' noto che l'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012, statuisce: *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».*

In relazione alla suddetta disposizione con la circolare del RPCT n. 2/2016 <sup>(1)</sup> (prot. n. 33614 del 19/07/2016) sono state fornite indicazioni operative; con la presente nota si ritiene di dare, in merito, ulteriori indicazioni anche a seguito delle risultanze dei monitoraggi periodici nonché dei chiarimenti forniti dall'ANAC con la deliberazione n. 88 dell'8 febbraio 2017.

---

<sup>1</sup> La circolare è reperibile anche sul sito dell'Ente (sezione Amministrazione trasparente) al seguente link: <http://trasparenza.crea.gov.it/?q=node/25> ovvero seguendo il seguente percorso [www.crea.gov.it](http://www.crea.gov.it), Amministrazione/Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Circolari/Circolari in materia di Anticorruzione e Trasparenza .

**UFFICIO VIGILANZA TRASPARENZA E  
ANTICORRUZIONE**

In particolare, l'Autorità, tenuto conto della finalità della norma in oggetto, volta ad evitare che il dipendente<sup>2</sup> possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato<sup>3</sup> con cui entra in contatto, ha chiarito, con la succitata delibera, che rientrano nell'espressione ***“poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni”***, oltre ai contratti di forniture, servizi e lavori, con relativi atti prodromici - anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche gli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere.

In relazione ai contratti di forniture, servizi e lavori si evidenzia che le finalità perseguite dalla disposizione in oggetto impongono una lettura della stessa non limitata al dato letterale ma ampia e conforme all'intenzione del legislatore di contenere, attraverso l'istituto ivi previsto del *pantouflage*, il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (così deliberazione ANAC n. 292 del 9 marzo 2016). Pertanto si chiarisce che quando si parla di tali contratti vi rientrano **anche quelli esclusi dall'applicazione del codice dei contratti e i contratti attivi** (artt. 4-20 del D.lgs. n. 50/2016).

Premesso quanto sopra e fermo restando quanto già detto e disposto con la citata nota circolare n. 2/2016, si evidenzia la necessità che **i Dirigenti degli Uffici competenti e i Direttori dei Centri, oltre che nel caso di contratti di forniture, servizi e lavori (ivi compresi quelli esclusi e i contratti attivi, artt. 4-20 del D.Lgs 50/2016) anche nel caso di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere,** provvedano ad inserire:

1) negli eventuali atti prodromici la formula ***“non è ammessa la partecipazione alla procedura di soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001”***;

2) **nelle richieste/dichiarazioni sostitutive da presentarsi e nei relativi atti/contratti la dichiarazione/attestazione “...di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 che dispone: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.**

Sempre con la presente nota, ma con riferimento all'ulteriore ambito di applicazione della disposizione in oggetto, **ossia i contratti individuali di lavoro** riferiti a dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ed i contratti relativi a incarichi di vertice e/o dirigenziali/direttoriali, si ritiene necessario che **i Direttori, per i Centri, e l'Ufficio Gestione Personale, per**

<sup>2</sup> In relazione al termine “dipendente” si rinvia a quanto detto con la nota circolare 2/2016.

<sup>3</sup> In relazione all'espressione “soggetti privati” si ricorda che, come già precisato con la circolare n. 2/2016, devono intendersi non solo i soggetti formalmente privati ma anche quelli partecipati o in controllo pubblico.

**UFFICIO VIGILANZA TRASPARENZA E  
ANTICORRUZIONE**

**l'Amministrazione centrale, fermo rimanendo quanto già indicato con la precedente circolare, provvedano ad acquisire, al momento della cessazione del rapporto/incarico, la dichiarazione, da parte del soggetto cessando, di consapevolezza del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter.**

Si ribadisce, inoltre, che rimane fermo quanto già indicato con la precedente circolare n. 2/2016, ivi compreso quanto detto in merito ai controlli, da parte dei responsabili della procedura, sul rispetto del divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e all'obbligo di fornire, per tutte le azioni del caso, ivi compresa quella risarcitoria, **immediata informativa sia al RPCT del CREA** sia all'ANAC nel caso sia emersa, anche in corso di esecuzione del contratto, atto, etc., la violazione del divieto contenuto nell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165 /2001.

Si ricorda, infine, che le SS.LL. sono incaricate di curare e verificare l'esatto adempimento della disposizione di cui l'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 secondo quanto disposto con la presente e con le precedenti circolari in materia e di riferire tempestivamente al RPCT ogni eventuale problematica o disapplicazione.

Alla presente nota circolare viene allegato uno schema riepilogativo (All. 1) degli obblighi a cui le SS.LL. sono tenute al fine del rispetto della disposizione in oggetto.

**Il Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza**  
Dott.ssa Fiorella Pitocchi

**Allegato:**

- 1) Schema riepilogativo